



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

COPIA

n. 25 Registro deliberazioni
del 30-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **17:00** in Lazise nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SEBASTIANO LUCA | Presente |
| Bergamini Damiano | Assente |
| ZANETTI BARBARA | Presente |
| Ziviello Fulvio | Presente |
| MODENA SILVIA Consigliere | Presente |
| GIUBELLI DONATELLA | Presente |
| Marai Bendazzoli Andrea | Presente |
| ROSSI ANNA | Presente |
| BERTOLDI Claudio | Presente |
| BUIO ELENA | Presente |
| GATTO MARIA VITTORIA | Presente |
| Costa Filippo | Presente |
| PACHERA GIUSEPPE | Presente |

Partecipa all'adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. Venturi Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Allegato "1" al verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale del 30-05-2022 n. 25

Il Segretario Comunale
(Venturi Stefano)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

L'Assessore al Bilancio/Tributi Dott. Filippo Costa avanza la seguente proposta di deliberazione:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei Criteri di Riconoscimento dei Costi Efficienti di Esercizio e di Investimento del Servizio Integrato Dei Rifiuti, Per il Periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in Materia di Trasparenza nel Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia per il periodo 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che saranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 convertito con modifiche in legge n. 157/2019 che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Lazise si attiene con quanto previsto dal citato comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino Verona Nord);

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino Verona Nord) sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino Verona Nord);

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il PEF pluriennale approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord con delibera n. 7 del 05/05/2022 ;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino Verona Nord);

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 2.050.044,00 di cui Costi Variabili € 1.223.476,00, e Costi Fissi € 826.568,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 43% del costo complessivo ed il restante 57% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 8 del 23.02.2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P) – Periodo 2022-2024";
- n. 9 del 23.02.2022 ad oggetto: "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Esame ed approvazione";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che il Responsabile del Servizio Tributi ed il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 hanno espresso parere favorevole rispettivamente di regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- a) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di stabilire ed applicare per l'anno 2022 le TARIFFE TARI come segue:

| Categoria | sottocategoria | t_Fissa | t_Variabile |
|------------------|------------------|----------|-------------|
| Uso | | | |
| domestico | 1 Un componente | 0,275321 | 28,740137 |
| | 2 Due componenti | 0,323502 | 67,06032 |
| | 3 Tre componenti | 0,361359 | 86,220411 |

| | | | | |
|--------------------------|----|--|----------|------------|
| | 4 | Quattro componenti | 0,392333 | 105,380503 |
| | 5 | Cinque componenti | 0,423306 | 138,910663 |
| | 6 | Sei o piu` componenti | 0,447397 | 162,860778 |
| Uso non domestico | 1 | Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto | 0,39596 | 0,861143 |
| | 2 | Cinematografi e teatri | 0 | 0 |
| | 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,354591 | 1,102683 |
| | 4 | Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi | 0,449148 | 1,640897 |
| | 5 | Stabilimenti balneari | 0,224574 | 0,813885 |
| | 6 | Esposizioni,autosaloni | 0,301402 | 0,740373 |
| | 7 | Alberghi con ristorazione | 0,969215 | 2,586054 |
| | 8 | Alberghi senza ristorazione | 0,638264 | 2,037338 |
| | 9 | Case di cura e riposo | 0,738731 | 2,152857 |
| | 10 | Ospedali | 0 | 0 |
| | 11 | Uffici,agenzie | 0,898297 | 2,305133 |
| | 12 | Banche,istituti di credito e studi professionali | 0,360501 | 1,181446 |
| | 13 | Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria | 0,833289 | 2,13973 |
| | 14 | Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze | 1,063773 | 2,383896 |
| | 15 | Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti | 0,490517 | 1,291714 |
| | 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 0 | 0 |
| | 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista | 0,874658 | 2,349765 |
| | 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,elettricista,fabbro | 0,608714 | 1,774795 |
| | 19 | Carrozzeria,autofficina,elettrauto | 0,833289 | 2,349765 |
| | 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,543706 | 0,821761 |
| | 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,644173 | 1,181446 |
| | 22 | Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub | 5,691188 | 11,990368 |
| | 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,509217 | 10,443986 |
| | 24 | Bar,caffè',pasticceria | 3,717297 | 8,516915 |
| | 25 | Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi, generi alimentari | 1,631119 | 4,345097 |
| | 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,542471 | 3,308049 |
| | 27 | Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli | 6,672224 | 15,427064 |
| | 28 | Ipermercati di generi misti | 0 | 0 |
| | 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 0 | 0 |
| | 30 | Discoteche,night club | 1,128781 | 2,247373 |
| | 31 | Plateatico - supermercato,pane e pasta | 0 | 0 |
| | 32 | Plateatico - ristoranti,pizzerie | 5,691188 | 11,990368 |
| | 33 | Plateatico - plurilicenze alimentari | 1,542471 | 3,308049 |
| | 34 | Plateatico - frutta,pescherie,fiori,pizz | 6,672224 | 15,427064 |
| | 35 | Plateatico - negozi abbigliamento,calz. | 0,833289 | 2,13973 |
| | 36 | Plateatico - edicola,farmacia,tabaccaio | 0 | 0 |
| | 37 | Plateatico - negozi particolari | 0,490517 | 1,291714 |
| | 38 | Plateatico - bar,caffè',pastic. | 5,691188 | 11,990368 |
| | 39 | Plateatico - alberghi senza ristorazione | 0,638264 | 2,037338 |
| | 40 | Plateatico - attività artigianali | 0 | 0 |
| | 41 | Plateatico - attività artigianali:bott. | 0 | 0 |

42 Plateatico - alberghi con ristorazione 0 0

- c) di applicare il “*Bonus Sociale*” di cui l’art. 24 del Regolamento TARI consistente nell’applicazione degli aventi diritti, per le Utenze Domestiche, solo dei “*Costi fissi*”;
- d) di stabilire n. 2 rate di pari importo per il pagamento della TARI con scadenze 31/08/2022 e 31/10/2022, con possibilità di effettuare un unico pagamento alla scadenza della 1^a rata;
- e) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

PROPONE, altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere da parte degli uffici competenti con l’emissione degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze di pagamento stabilite.

SINDACO: “Passiamo a quella dopo, che è più o meno lo stesso argomento «**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022**». Espone l'argomento sempre il vice Sindaco”.

VICE SINDACO COSTA FILIPPO: “Qua, come dicevo prima, è la continuazione. Infatti, dal totale del PEF, 2.050.000 euro, che abbiamo detto prima, viene adesso ripartita fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. In realtà, c'è un refuso all'interno della premessa della delibera, perché è indicata una percentuale di ripartizione del 43% per le utenze domestiche e del 67% delle utenze non domestiche. In realtà, quello è solamente il dato della quota variabile. La ripartizione corretta fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è invece del 36,5% circa e del 63,5% circa; dei 2 milioni e 50, 748.000 euro circa vengono ripartiti all'interno delle utenze domestiche e 1.300.000 circa, poco meno, 1.299.000 alle utenze non domestiche. Questa ripartizione in realtà se vista dal lato dei costi fissi, della quota fissa e della quota variabile, che sono le due macro-aree del PEF, la quota fissa riprende tutti i servizi di pulizia, di svuotamento dei cestini, di pulizia delle strade, questi fissi sono ripartiti fra utenza domestica e non domestica nella misura del 27% e del 72%; mentre i costi variabili, che sono legati alla produzione dei rifiuti, sono ripartiti tra un 43% e un 57%. Come ho detto prima, andiamo un po' in rialzo rispetto al 2021 dove però c'erano delle pesanti agevolazioni, delle importanti agevolazioni e riduzioni da parte dell'Amministrazione e ci si assesta intorno al 2019/2020 in leggera diminuzione di quel 4-5% circa che dicevo prima. Per esempio, facendo l'esempio del bar che ho detto prima, un bar di circa 100 metri quadrati, poteva pagare intorno ai mille euro di TARI pre Covid, nel periodo prima del Covid, adesso pagherà ancora intorno ai mille euro rispetto ai 650 che ha pagato nel 2021 con le agevolazioni. Lo stesso può valere per le utenze domestiche, dove un'utenza domestica di una persona arriva a pagare poco meno di 60 euro, in tre persone siamo intorno ai 120 e in cinque persone intorno ai 150-160 euro”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Un chiarimento. Da un'analisi abbastanza veloce di queste tariffe e anche dall'incontro fatto qui in Comune venerdì in riunione Capigruppo, ci è stato detto che all'interno dell'uso non domestico sono stati messi i costi relativi alla parte di plateatico che era riferito alla TARI, che andava di solito sommato nella COSAP. In riferimento a questa indicazione, così dando un'occhiata, magari se lo possiamo fare anche insieme, si nota che i negozi, per esempio, di abbigliamento, calzature e così pagano di più sia nella parte fissa sia nella parte variabile, di più di un albergo, per esempio, senza ristorante e più di un campeggio. Il campeggio nella parte variabile ha un altro tipo di situazione, però ci sono delle cose... negozio di abbigliamento non ha magari lo stesso consumo, almeno ad occhio, per esempio, di un albergo senza ristorazione oppure nella parte fissa di un campeggio o di altri... magari un occhio a queste tariffe sarebbe... non lo so, io ho letto però non...”.

VICE SINDACO COSTA FILIPPO: “Stavo rispondendo al Consigliere Ziviello”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Si può guardare anche insieme, forse è stato sbagliato qualcosa. Se è giusto così...”.

VICE SINDACO COSTA FILIPPO: “L'inserimento del plateatico è stato messo perché, come ha detto bene il Consigliere Giubelli, in precedenza era inserito nelle COSAP e quindi non veniva in realtà conteggiato all'interno del piano tariffario. Con questa operazione da un lato si ha un dato più corretto, perché il plateatico che ha una produzione di rifiuto, ha una produzione di rifiuto collegata all'attività di quel plateatico; il coefficiente, il calcolo che viene fatto viene rapportato alla stessa attività. Prendendo in esame l'esempio del negozio di abbigliamento, i due coefficienti sono uguali alla categoria, se non sbaglio, 13, negozi di abbigliamento, ed è lo stesso numero; non è cambiato il plateatico rispetto alla categoria. Questi sono i deficienti che sono rimasti tali ormai da almeno quattro o cinque anni sicuramente”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Vedendoli così balza più all'occhio queste (...) qui, queste...”

VICE SINDACO COSTA FILIPPO: “Sì, questa è la previsione soprattutto anche in riferimento al fatto che in questo modo, quando si riceverà la bolletta, chi avrà anche il plateatico, vedrà la TARI relativa all'attività, all'immobile, e in una seconda riga la quota relativa al plateatico di riferimento. Questa quota non verrà inserita nella bollettazione del nuovo canone unico patrimoniale, che ha modificato la disciplina della COSAP”.

CONSIGLIERE ZIVIELLO FULVIO: “Credo (...) che i coefficienti vengano considerati anche in base ai servizi che vengono fatti, nel senso che nel centro storico se ci sono dei plateatici portano anche degli altri servizi a differenza di altre attività economiche che non ne usufruiscono. Quello che voglio dire, non è in base a quello che producono, ma il coefficiente incidono su queste e altre cose”.

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: “Secondo me forse è un discorso anche lungo, perché questo è centro storico, ci sono solo nel centro storico qua a Lazise questi negozi di abbigliamento? Alberghi senza ristorazione possono essere all'interno del centro storico, come fuori; sarebbe un'analisi molto più ampia, forse, una differenziazione anche in base a dove si colloca un'attività. Io guardo la tabella, uso non domestico che vale per tutto il comune di Lazise. Mi è

venuto all'occhio questa tariffa, dopo... forse meriterebbe anche un'analisi più approfondita, questi coefficienti, non solo così a prima vista".

CONSIGLIERE ZIVIELLO FULVIO: "Però mi viene da pensare magari se mi dice qualche caso, alberghi senza ristorazione che godono di ampio plateatico penso che siano pochi; la parte che va a incidere sul plateatico è inferiore al (...)".

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: "Qui non si parla di alberghi con plateatico, ma sembra si parli categoria 8, alberghi senza ristorazione, non si parla di plateatici. Mi riferito tipo a plateatico negozio di abbigliamento, quello sì".

CONSIGLIERE ZIVIELLO FULVIO: "Se l'esempio viene fatto su un albergo senza ristorazione, credo che il coefficiente è stato fatto perché un albergo senza ristorazione in centro storico o comunque nei centri storici non goda di ampio plateatico, ha un'incidenza minore a differenza di un negozio che può avere più di un plateatico o chiede più plateatico. Questo è quello che...".

CONSIGLIERE GIUBELLI DONATELLA: "Sì, così (...) superiore a quello che dicevo prima. Questo era per mettere un po' magari... dare un occhio a questi coefficienti, è quello che ci è balzato all'occhio".

SINDACO: "Se non ci sono altre domande, direi di passare alla votazione. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche qua per l'immediata esecutività. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022"**;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:
 Presenti: 12
 Assenti: 1 (Bergamini Damiano)
 Contrari: 3 (Marai Bendazzoli Andrea, Modena Silvia, Giubelli Donatella)
 Favorevoli: 9

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Dopodichè, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti: 12
 Assenti: 1 (Bergamini Damiano)
 Contrari: 3 (Marai Bendazzoli Andrea, Modena Silvia, Giubelli Donatella)
 Favorevoli: 9

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 36 del 24-05-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Prando Claudio responsabile dell'Ufficio, vista la proposta di deliberazione, esprime **Parere Favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

Lazise, lì 25-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Prando Claudio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.E.L.)

Il sottoscritto Rossetto Paolo quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Contabile, esprime **Parere Favorevole** di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lazise, lì 25-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rossetto Paolo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30-05-2022

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to SEBASTIANO LUCA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Venturi Stefano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 24-06-2022 con numero di registrazione all'albo on-line 858.

COMUNE DI LAZISE li 09-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI LAZISE li 09-06-2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)